



Debiti tributari accollati. Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

[Condividi](#)

Con [provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021](#) sono state disciplinate, tra l’altro, disciplinate le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

In particolare, al punto 2 del citato Provvedimento è previsto che:

- chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
- in sede di compilazione della delega, **nella sezione “Contribuente”** sono indicati:
- nel campo “*Codice fiscale*”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente ad un codice identificativo.

Tanto premesso, con la [risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021](#), è stato istituito il codice identificativo:

- “80” denominato - “**Accollante del debito di imposta**”.

Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”. In proposito, si precisa che:

- il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
- nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

Le istruzioni della risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.



Debiti tributari accollati. Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

[Link al testo delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 59 E del 6 ottobre 2021:](#) *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Tutela dell’integrità patrimoniale - Convenzioni fra privati concernenti il pagamento di tributi - Accollo del debito d’imposta altrui - Debiti tributari accollati - Presentazione delle deleghe - Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate - Attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24 - Art. 1 del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 - Articolo 8, comma 2, della L. 27/07/2000, n. 212 - [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021](#)»*